



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 19 dicembre 2018.

Oggetto: installazione di impianti di video sorveglianza interna – raccomandazioni.

Tenendo conto delle frequenti segnalazioni di irregolarità segnalate dagli organi preposti a carico dei nostri Clienti, riteniamo utile tornare sull'argomento in oggetto.

La disciplina del nuovo art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), pur avendo "ammorbido" il divieto legato all'uso di impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (quando da tale uso possa derivare, seppur indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori), ha circoscritto tale possibilità solamente a fronte di esigenze:

- **organizzative e produttive;**
- **per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.**

L'utilizzo di strumenti di sicurezza e dissuasione (come le telecamere interne ed i sistemi di registrazione che funzionino durante l'orario di lavoro) devono comunque garantire il necessario rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori. Per tale motivo, le riprese dei lavoratori giustificate dalle ragioni suesposte devono essere occasionali, accidentali e non costanti e dirette. Inoltre **l'installazione di tali strumenti deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro** o oggetto di un accordo sindacale preventivo (se presenti in azienda le Rappresentanze Sindacali).

La richiesta di autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, che ribadiamo, deve essere fatta **preventivamente l'installazione di detti strumenti**, si ottiene presentando due marche da bollo da 16.00 €, previa verifica delle condizioni delle esigenze¹ poste a base della richiesta. Alla domanda va inoltre allegata **una planimetria dei locali con l'indicazione del numero ed il posizionamento previsto delle telecamere e delle postazioni fisse di lavoro, nonché l'indicazione delle caratteristiche tecniche (i documenti vengono redatti dai tecnici incaricati).**

Ricordiamo ai nostri Clienti che in caso di ispezione da parte degli organi competenti, l'assenza della prevista autorizzazione preventiva dell'ITL è soggetta (fatti salvi ulteriori elementi di valutazione da parte degli ispettori) quantomeno all'istituto della prescrizione obbligatoria (art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) **relativa alla cessazione della condotta illecita e, successivamente, in caso di esito positivo, lo stesso viene ammesso al pagamento di una sanzione pari ad euro 387,25.**

Rimaniamo a disposizione per assistere i ns. Clienti per le valutazioni ed approfondimenti del caso.

Labour Consulting Srltp

¹ Per le attività economiche a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro (come ad esempio ricevitorie, tabaccherie, orificerie, **farmacie**, edicole, distributori di carburante, ecc) - poiché l'utilizzo del sistema di videosorveglianza rappresenta un deterrente ed una prova in caso di condotte penalmente rilevanti - si presume la sussistenza dei requisiti per la presentazione della domanda all'ITL e, quindi, non è necessario l'accertamento tecnico preventivo (Ministero del lavoro, nota prot. n. 7162 del 16.4.2012).